

Dividendi svizzeri a tassazione variabile: una analisi ragionata delle casistiche

di [Ennio Vial](#)

Publicato il 22 Gennaio 2021

Il presente intervento intende fare una ricognizione della disciplina relativa tassazione dei dividendi esteri. Prendendo in esame i dividendi provenienti dalla Svizzera e percepiti da persona fisica, si cercherà di offrire una impostazione quanto più possibile esaustiva e di integrare gli interventi di prassi e le ipotesi del Fisco per ottenere un quadro sinottico dell'imposizione fiscale in Italia a seconda dell'anno di maturazione degli utili all'estero.

L'Agenzia Entrate sulla tassazione dei dividendi svizzeri: introduzione

La [risposta ad interpello n. 38 del 12 gennaio 2021](#) ha avuto modo di affrontare la questione della tassazione in Italia dei dividendi svizzeri percepiti da una persona fisica.

L'intervento appare assolutamente coerente con l'impianto normativo e con le tesi che l'Agenzia ha già sostenuto in altre occasioni.

L'intervento, ad esempio, conferma la tesi dell'ufficio secondo cui in caso di tassazione dei dividendi con l'imposta sostitutiva del 26% non è possibile fruire di un credito a fronte delle imposte pagate all'estero.



Dello stesso autore ti segnaliamo:

["Il dividendo estero maturato in un momento black non è necessariamente black"](#)

["Tassazione dei dividendi: una analisi comparata e le opportunità del trust"](#)

L'indeducibilità del dividendo nel paese della fonte

La risposta 38 pone come condizione iniziale che, per escludere la tassazione integrale dei dividendi, la condizione che gli stessi risultino indeducibile nel Paese della fonte.

Infatti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l'applicazione del regime fiscale dei dividendi agli utili di fonte estera è condizionata all'assimilazione delle azioni estere a quelle italiane prevista a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, in presenza della indeducibilità della relativa remunerazione in sede di determinazione del reddito nello Stato estero della società distributrice.

La natura paradisiaca o non paradisiaca pro tempore

Il secondo passaggio da valutare attiene alla natura paradisiaca dell'utile nell'anno di maturazione. In questo caso si devono applicare le regole vigenti pro tempore.

Se l'utile matura in un momento in cui la società non risulta paradisiaca, tale utile sarà sempre considerato un utile white.

Si tratta di quello che potremmo chiamare il test del 1007.

La previsione è stata infatti introdotta dall'[art. 1, comma 1007 L. 205/2017](#).

Diversamente, se nel momento di maturazione dell'utile la società risulta paradisiaca, il comma 1007 non opera e non resta che applicare il test previsto dalla C.M. 35/E/2016 richiamato anche dalla risposta di Telefisco n. 52/2019 e dal principio di diritto n. 17/2019.

In sostanza, si deve valutare se il Paese è paradisiaco al momento della percezione.

In tal caso il dividendo è paradisiaco.

Diversamente, se il Paese non è paradisiaco al momento della percezione, si deve valutare la natura paradisiaca al momento della maturazione applicando – si badi – le regole vigenti al momento della

percezione e non della maturazione.

Solo il superamento del secondo test permette di considerare l'utile come white.

I criteri di tassazione dei dividendi esteri

Dopo aver svolto queste analisi si deve valutare quale sia la modalità di tassazione del dividendo.

Qualora lo stesso sia paradisiaco, lo stesso sarà imponibile per l'intero ammontare.

Diversamente, qualora lo stesso sia considerato white, la tassazione avverrà con la stessa modalità dei dividendi domestici.

Pertanto, in caso di partecipazione non qualificata si applicherà sempre la tassazione sostitutiva del 26%.

Diversamente, in ipotesi di partecipazione qualificata, la tassazione sostitutiva del 26% riguarderà solo gli utili maturati dal 2018 in poi.

Per le annualità precedenti opererà la tassazione sul 40% / 49.72% /58.14% prevista ancora in via transitoria in relazione alle delibere effettuate sino al 2022.

Le modalità di tassazione sono sintetizzate nella successiva tabella n. 1.

Tabella n. 1 – tassazione dei dividendi esteri in Italia	
Deducibile nel Paese della fonte	Tassazione intera

Non deducibile nel Paese della fonte	Extra Ue e diverso SEE con scambio info	Paradisiaco al momento della maturazione con regole pro tempore	Paradisiaco al momento della percezione con regole vigenti al momento della percezione		Dividendo paradisiaco	Tassazione come divi
			Non paradisiaco al momento della percezione con regole vigenti in tale momento	Paradisiaco al momento della maturazione con regole vigenti al momento della percezione		
				Non paradisiaco al momento della maturazione con regole vigenti al momento della percezione	Dividendo non paradisiaco	Anno maturazio
						Fino al 20
					Dal 2008 2016	
					2017	

Non paradisiaco al momento della maturazione con regole pro tempore	Dal 2018	Sostitutiva 26% su 100%
Paese UE		

La successiva tabella n. 2 propone i rigi del Modello Redditi 2020 per i 2019 e del Modello 730/2021 nella versione ancora in bozza.

Tabella n. 2 – la tassazione dei dividendi nella dichiarazione dei redditi					
Tipologia di dividendi		Rigo	Cod.	Imponibile	
N o n p a r a d i s i a c i	Dividendi non qualificati		RM12	H	100% con sostitutiva del 26%
	Dividendi qualificati	Fino al 2007	RL1	1	40% irpef
		Dal 2008 al 2016	RL1	5	49.72% irpef
		Nel 2017	RL1	9	58.14% irpef
	D				

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento